



Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 marzo 2015¹ sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 1 lett. c n. 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 3 (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c n. 2 (concerne soltanto il testo tedesco) nonché cpv. 2

¹ L'importo di base ammonta a 1200 milioni di euro:

- c. per ciascun trasporto di:
 - 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

² *Abrogato*

Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva e 3

² Può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5 i danni e le spese menzionati qui di seguito se, complessivamente, superano il 50 per cento delle somme di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5:

³ Può adeguare l'estensione delle sue esclusioni per l'anno civile seguente, a condizione di non scendere sotto la copertura minima.

¹ RS 732.441

Art. 8 cpv. 2

² I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

Art. 9 cpv. 2 e 4

² L'Ufficio federale dell'energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale e al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

⁴ L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell'esercizio annuale e li fissa entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.

Art. 10 cpv. 4

⁴ Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura per i rischi esclusi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, il termine di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b sono prorogati al 15 dicembre.

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1
(art. 8 cpv. 1)

Centrali nucleari e ZWILAG

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dallo ZWILAG sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =

$$\left(\frac{(L_1 - L_0) \times p^{Parte1} + L_1 \times p^{Parte2} + (L_1 - L_{Inf}) \times p^{Parte3} + (L_1 - L_{inf}^V) \times p^{Parte4}}{(1 - S_{Conf})} \right) - P_A$$

dove:

- S_{Conf} = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- L_1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1 (1200 milioni di euro);
- L_0 = limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5;
- L_{Inf} = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;
- L_{inf}^V = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;
- p^{Parte1} = probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- p^{Parte2} = probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completamente dalla copertura privata;
- p^{Parte3} = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;

- p^{Parte4} = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- P_A = premio per la copertura del danno nucleare secondo l'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione di Parigi² garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.

² Convenzione del 29 lug. 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gen. 1964, dal Protocollo del 16 nov. 1982 e dal Protocollo del 12 feb. 2004 (RS **0.732.44**)

Allegato 2
(art. 9 cpv. 1)

Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:

$$\begin{aligned} \text{Contributo alla Confederazione} = & \frac{(L_1 - L_0) \times q^{\text{Parte1}}}{1 - S_{\text{Conf}}} + \frac{L_1 \times q^{\text{Parte1} \times 4}}{1 - S_{\text{Conf}}} \times \left(\frac{p_{\text{CN1}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN1}}^{\text{Parte1}}} + \frac{p_{\text{CN2}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN2}}^{\text{Parte1}}} + \frac{p_{\text{CN3}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN3}}^{\text{Parte1}}} + \frac{p_{\text{CN4}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN4}}^{\text{Parte1}}} \right)^{-1} \\ & + \frac{(L_1 - L_{\text{Inf}}) q^{\text{Parte1} \times 4}}{1 - S_{\text{Conf}}} \times \left(\frac{p_{\text{CN1}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN1}}^{\text{Parte3}}} + \frac{p_{\text{CN2}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN2}}^{\text{Parte3}}} + \frac{p_{\text{CN3}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN3}}^{\text{Parte3}}} + \frac{p_{\text{CN4}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN4}}^{\text{Parte3}}} \right)^{-1} \\ & + \frac{(L_1 - L_{\text{Inf}}^V) \times q^{\text{Parte1} \times 4}}{1 - S_{\text{Conf}}} \times \left(\frac{p_{\text{CN1}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN1}}^{\text{Parte4}}} + \frac{p_{\text{CN2}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN2}}^{\text{Parte4}}} + \frac{p_{\text{CN3}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN3}}^{\text{Parte4}}} + \frac{p_{\text{CN4}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN4}}^{\text{Parte4}}} \right)^{-1} - p_C \end{aligned}$$

dove:

- S_{Conf} = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- L_1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1;
- L_0 = limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5;
- L_{Inf} = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;
- L_{Inf}^V = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;
- $p_{\text{CN}}^{\text{Parte1}}$ = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p_{\text{CN}}^{\text{Parte2}}$ = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
- $p_{\text{CN}}^{\text{Parte3}}$ = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera in seguito ad atti terroristici;

- p_{CN}^{Parte4} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- q^{Parte1} = probabilità di accadimento, nell'ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- P_A = premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione di Parigi³, garantita dai fornitori della copertura privata almeno fino a concorrenza del 50 % dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.

³ Convenzione del 29 lug. 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gen. 1964, dal Protocollo del 16 nov. 1982 e dal Protocollo del 12 feb. 2004 (RS **0.732.44**)

Allegato 3
(art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)

Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:

$$\begin{aligned} \text{Contributo alla} \\ \text{Confederazione} = & \frac{L_1 \times q^{\text{Parte1}} \times 4}{1 - S_{\text{Conf}}} \times \left(\frac{p_{\text{CN1}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN1}}^{\text{Parte2}}} + \frac{p_{\text{CN2}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN2}}^{\text{Parte2}}} + \frac{p_{\text{CN3}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN3}}^{\text{Parte2}}} + \frac{p_{\text{CN4}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN4}}^{\text{Parte2}}} \right)^{-1} \\ & + \frac{L_1 \times q^{\text{Parte1}} \times 4}{1 - S_{\text{Conf}}} \times \left(\frac{p_{\text{CN1}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN1}}^{\text{Parte4}}} + \frac{p_{\text{CN2}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN2}}^{\text{Parte4}}} + \frac{p_{\text{CN3}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN3}}^{\text{Parte4}}} + \frac{p_{\text{CN4}}^{\text{Parte1}}}{p_{\text{CN4}}^{\text{Parte4}}} \right)^{-1} \end{aligned}$$

dove:

- S_{Conf} = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- L_1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale ridotto della copertura secondo l'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);
- $p_{\text{CN}}^{\text{Parte1}}$ = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p_{\text{CN}}^{\text{Parte2}}$ = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
- $p_{\text{CN}}^{\text{Parte4}}$ = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- q^{Parte1} = probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS, nei depositi di decadimento e nell'ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'ammontare totale ridotto di cui all'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.

